



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma 29 ottobre 2019
Prot. n. 135/19/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

**OGGETTO: Corte di Giustizia dell'Unione europea – Sentenza 24 ottobre 2019 -
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi
pubblici di trasporto di passeggeri – Trasporto per ferrovia – Contratti
di servizio pubblico – Aggiudicazione diretta – Obbligo di previa
pubblicazione di un avviso riguardante l'aggiudicazione diretta –
Portata»**

Con la sentenza in oggetto (v. Allegato) la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha fatto chiarezza su alcuni obblighi informativi e procedurali connessi, in base alla norme vigenti, all'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto per ferrovia da parte di un soggetto affidante competente.

La Corte europea è stata chiamata in particolare a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'art. 7, paragrafi 2 e 4 del regolamento 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di servizi di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

Alla Corte è stato chiesto di chiarire, in sostanza, se tali norme vadano interpretate “*nel senso che le autorità nazionali competenti che intendano procedere all'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri per ferrovia sono tenute, da un lato, a pubblicare o a comunicare agli operatori economici interessati tutte le informazioni necessarie affinché essi siano in grado di predisporre un'offerta sufficientemente dettagliata e idonea a costituire oggetto di una valutazione comparativa e, dall'altro, ad effettuare una siffatta valutazione comparativa di tutte le offerte eventualmente ricevute in seguito alla pubblicazione di tali informazioni*”.

Si ricorda che in base all'art. 7 paragrafo 2 citato, sia in caso di gara sia in caso di affidamento diretto, l'autorità competente è tenuta a pubblicare sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara o dell'aggiudicazione diretta come minimo le seguenti informazioni: a. nome e indirizzo dell'autorità competente; b. tipo di aggiudicazione previsto; c. servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione (testo vigente al momento dei fatti oggetto del procedimento principale). Il successivo paragrafo 3 dello stesso art. 7 prevede invece che in caso di aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto per ferrovia (di cui all'art. 5, paragrafo 6 dello stesso regolamento

Aderente alla
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



1370/2007, ovvero tra l'altro esclusi altri modi di trasporto su rotaia quali metro e o tram), l'autorità competente renda pubbliche entro un anno dalla concessione dell'aggiudicazione le seguenti informazioni: a) nome dell'ente aggiudicatore, suo assetto proprietario e, ove opportuno, nome della parte o delle parti che esercitano il controllo legale; b) durata del contratto di servizio pubblico; c) descrizione dei servizi di trasporto di passeggeri da effettuare; d) descrizione dei parametri per la compensazione finanziaria; e) obiettivi di qualità, come puntualità e affidabilità, e premi e penalità applicabili; f) condizioni relative a beni essenziali.

Il paragrafo 4 del medesimo articolo 7 del regolamento 1370/2007, afferma che «quando è richiesto da una parte interessata l'autorità competente le trasmette la motivazione della sua decisione di aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico».

Partendo dalla lettura testuale dei sopra citati paragrafi 2 e 4, la Corte ha innanzitutto osservato che la tipologia di informazioni che tali disposizioni richiedono di pubblicare non consentano di predisporre una offerta idonea ad una valutazione comparativa e che in alcun modo le stesse disposizioni menzionano *“un qualsivoglia obbligo di valutare comparativamente”* le offerte eventualmente ricevute dalle autorità competenti (dopo la pubblicazione delle informazioni di cui al predetto paragrafo 2).

Inoltre, l'art. 2, lett. h del regolamento 1370/2007, *“definisce «aggiudicazione diretta» l'«aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico ad un determinato operatore di servizio pubblico senza che sia previamente esperita una procedura di gara»* così chiarendo, secondo gli estensori della sentenza in esame, che *“l'«aggiudicazione diretta» esclude qualsiasi previa procedura di gara”*.

La Corte ha quindi richiamato, a supporto delle sue argomentazioni, anche il considerando 25 del regolamento sopra citato. Tale considerando enuncia infatti che il regolamento stesso si prefigge *“di definire un quadro giuridico per le compensazioni e/o i diritti di esclusiva per i contratti di servizio pubblico e non di realizzare un'ulteriore apertura del mercato dei servizi ferroviari”*. Ciò detto, la Corte di Giustizia ha dunque rilevato che *“qualora le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 1370/2007 dovessero essere intese nel senso che istituiscono un regime di pubblicità sostanzialmente analogo a quello che caratterizza la procedura di gara e che esse richiedono una valutazione comparativa delle offerte eventualmente ricevute, una siffatta interpretazione porterebbe ad assimilare la procedura di aggiudicazione diretta alla procedura di gara e non terrebbe conto quindi delle importanti differenze che il regolamento n. 1370/2007 prevede riguardo ad esse”*.

In questo senso, per quanto concerne *“l'obbligo di comunicare la motivazione della decisione di aggiudicazione diretta previsto all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1370/2007”*, secondo la Corte *“occorre rilevare che dal testo stesso di tale disposizione non si può dedurre che detto obbligo rinvii non solo alle ragioni che hanno indotto l'autorità competente a ricorrere ad un'aggiudicazione diretta, bensì*



anche alle valutazioni quantitative o qualitative delle offerte che l'autorità competente ha eventualmente ricevuto” .

La Corte di Giustizia ha dunque in conclusione dichiarato che “l’articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, deve essere interpretato nel senso che le autorità nazionali competenti che intendano procedere all’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri per ferrovia non sono tenute, da un lato, a pubblicare o comunicare agli operatori economici potenzialmente interessati tutte le informazioni necessarie affinché essi siano in grado di predisporre un’offerta sufficientemente dettagliata e idonea a costituire oggetto di una valutazione comparativa e, dall’altro, ad effettuare una siffatta valutazione comparativa di tutte le offerte eventualmente ricevute in seguito alla pubblicazione di tali informazioni”.

All.

p. AGENS

All.